

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FERRARA

nella persona del giudice unico Dott.ssa Caterina Arcani

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art.281 sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3815/2012 R,G.

promossa da

T. s.r.l. rappresentata e difesa dagli avv. OMISSIS

Contro

C.R.F. s.p.a. rappresentata e difesa dall'avv. OMISSIS

-OPPONENTE

-OPPOSTO

T. S.R.L. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.951/12 emesso dal Tribunale di Ferrara in favore di BANCA C. R. F., per euro 88.006,02, credito derivante dal saldo debitore del conto corrente di corrispondenza n.8262 e dal residuo debito relativo ad un finanziamento chirografario.

A fondamento dell'opposizione l'apponente deduce il difetto di prova del credito e rileva in particolare che la documentazione allegata al ricorso per ingiunzione, relativa

al contratto di apertura di credito, non fornisce prova dell'esistenza del debito dell'opponente, che solo sorge dall'effettivo utilizzo del fido.

In subordine contesta l'erroneo conteggio degli interessi applicati sul c/c 8262 perché non concordati e la illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto. Chiede quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto e in via subordinata e riconvenzionale che il rapporto di debito-credito tra le parti venga accertato eliminando gli addebiti per interessi ultra legali e la loro capitalizzazione anatocistica, oltre alle commissioni di massimo scoperto ed alle spese illegittimamente contabilizzate.

Costituitasi in giudizio l'opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione, osservando che, diversamente da quanto sostenuto dall'avversario, il credito azionato risulta debitamente dimostrato e correttamente quantificato nell'ammontare.

Per la definizione della presente lite occorre muovere da un dato: la parte opponente non contesta la circostanza dell'avvenuta conclusione di un contratto di apertura di credito tra le parti, ma nega che vi sia prova dell'effettiva erogazione delle somme in favore della cliente da parte dell'istituto di credito che, sola, può far sorgere l'obbligo di restituire le somme accreditate.

In corso di causa parte opposta ha prodotto in giudizio non solo il contratto di apertura del conto corrente, ma anche gli estratti conto relativi a tutta la durata del rapporto.

Tale documentazione fornisce la prova dell'erogazione delle somme e così dell'esistenza del credito restitutorio.

E' bene precisare che nessun onere la parte opposta aveva di produrre la documentazione completa in fase precedente e cioè nella fase monitoria, che si accontenta per la emissione di

decreto ingiuntivo delle scarse formalità di cui all'art.50 TUB., ovvero dell'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da un dirigente della banca.

Quanto poi all'ulteriore doglianza svolta da parte opponente in via subordinata, relativa ritenuta erronea quantificazione dei credito vantato, essa rimane indimprostrata.

A sostegno dei propri assunti la parte opponente chiede di sporsi CTU contabile.

Si tratta, tuttavia, di una richiesta che non può trovare accoglimento poiché tale incombente avrebbe un chiaro carattere esplorativo essendo diretto a supplire alle carenze in punto di prova del credito, gravanti sulla parte che si duole della erronea quantificazione della pretesa creditoria.

Grava invero sulla banca, creditore in senso sostanziale, l'onere di fornire la prova del titolo che fonda la propria pretesa e tale prova la banca ha fornì lo mediante, la produzione del contratto di apertura di credito, con la indicazione delle condizioni contrattuali e degli estratti conto relativi allo svolgimento del rapporto, con la seconda memoria istruttoria ex art.183 co.6 c.p.c..

Sulla parte opponente gravava per contro l'onere di sostanziare la propria opposizione con la indicazione di elementi probatori concreti, dai quali desumere la erroneità dei conteggi proposti dalla banca. Doveva cioè fornire prova documentale della propria tesi fornendo un prospetto o una relazione contenente la quantificazione asseritamente corretta dei rapporti di dare avere tra le parti.

In difetto l'onere della prova non è assolto da T. s.r.l. (cambiare)

L'opposizione è pertanto in fondata e deve essere respinta.

Le. *spese* di lite seguono la soccombenza

PQM

Il giudice> definitivamente decidendo nella causa con. R.G 3815/2012, ogni altra domanda respinta

-rigetta l'opposizione;

-conferma il decreto ingiuntivo opposto 11.951/2012;

-condanna l'opponente a rifondere in favore dell'opposta le spese di lite liquidate in euro 5000,00 per compensi oltre accessori di legge

Ferrara, 13.02.2014

Il giudice

Caterina Arcani